

Conversione in legge del D.L. n. 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (AS. 2564)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE FEDERDISTRIBUZIONE

- 11 aprile 2022 –

Introduzione

Il tema "energia" riveste un'importanza fondamentale per le aziende della Distribuzione Moderna (DM): si consideri che l'insieme dei consumi elettrici del settore corrisponde ad **un consumo complessivo di energia elettrica di circa 12 TWh (il 4% del totale dei consumi di energia elettrica in Italia).**

Le imprese della distribuzione hanno peraltro **pochissima flessibilità** relativamente allo spostamento dei consumi fra fasce orarie e, peraltro, devono continuare a prestare il loro servizio **anche in condizioni di prezzi estremamente elevati** o in situazioni comunque contingenti di sistema.

Il settore della Distribuzione Moderna ha da tempo avviato una strategia in materia energetica fondata su tre pilastri: efficienza energetica, cooperazione, acquisti in forma aggregata e contratti di lungo termine.

Servono ora risposte adeguate e rapide, per supportare le imprese in questa fase critica, lavorando su **misure concrete ed efficaci** che consentano innanzitutto un pieno supporto alla ripresa, per poter poi dispiegare capacità d'azione, di sviluppo e di investimento nel medio e lungo periodo.

I contenuti del d.l. n. 21/2022

Il d.l. n. 21/2022 (c.d. Decreto "Taglia Prezzi") contiene una serie di **misure volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**. In particolare, per sostenere le imprese e difendere il potere di acquisto delle famiglie, sono state stanziare risorse pari a 4,4 miliardi di euro, reperite tassando del 10% i profitti extra delle società energetiche.

Per quanto di maggiore interesse per il settore del commercio, focalizziamo l'attenzione sulle seguenti misure:

- **Riduzione accise (art. 1):** si prevede una **riduzione del prezzo di benzina e gasolio pari a 25 centesimi di euro al litro**, per un periodo di 30 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge (ossia dal 22 marzo 2022). Le nuove accise sono pari a: 478,40 euro per 1.000 litri (benzina); 367,40 euro per 1.000 litri (olio da gas o gasolio usato come carburante). Fino al 31 dicembre 2022, le accise potranno essere rideterminate senza dover ricorrere ad un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale.
- **Bonus energia (art. 3):** alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese manifatturiere energivore di cui al DM 21 dicembre 2017, è riconosciuto un **credito di imposta pari al 12%** della spesa sostenuta **per l'acquisto della componente energetica,**

effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa (calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il **credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

- **Bonus gas (art. 4):** alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del d.l. n. 17/2022, è riconosciuto un **credito di imposta, pari al 20%** della **spesa** sostenuta per l'**acquisto** del medesimo **gas**, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) (pubblicati dal Gestore dei mercati energetici GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
- **Bonus sociale (art. 6):** le agevolazioni alle famiglie sulle bollette di energia elettrica e gas, prima riferite solo i nuclei con Isee fino a 8.265, sono estese ai nuclei con Isee fino a 12.000 euro. Il valore dello sconto in bolletta sarà definito dall'Arera.
- **Mister prezzi (art. 7):** potenziamento del ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. In caso di mancato riscontro si applicano sanzioni da 2.000 a 200.000 euro.
- **Rateizzazione bollette (art. 8):** prevista la possibilità di **rateizzare** il pagamento delle **bollette** relative ai consumi di energia e gas per i mesi di **maggio e giugno 2022**, fino a un massimo 24 rate.
- **Contratti autotrasporto (art. 14):** si prevede l'**inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo all'aumento** dei prezzi del **carburante**. In particolare, nei contratti stipulati in forma scritta, **deve essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2%** del valore preso

a riferimento al momento della stipula del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato. Per i contratti di trasporto merci conclusi in forma non scritta si prevede che il corrispettivo venga determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

- **Tassa sugli extra profitti (art. 37):** si introduce un **prelievo del 10% che verrà applicata sull'extra profitto** (se superiore a 5 milioni di euro) incassato da produttori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

Osservazioni e proposte di Federdistribuzione

Il decreto Taglia Prezzi contiene **misure condivisibili**, in quanto volte a sostenere famiglie e imprese nell'affrontare gli effetti negativi dell'incremento dei costi energetici. Si pensi, in particolare, al **credito d'imposta** a favore delle imprese per l'incremento dei costi di energia elettrica e gas, alle **misure per l'autotrasporto**, all'incremento del **bonus sociale per le famiglie, alla rateizzazione delle bollette**, ecc.

Evidenziamo, tuttavia, la **necessità di prevedere interventi ancor più incisivi**, che possano concretamente supportare imprese e famiglie. Riportiamo di seguito alcune misure che dovrebbero, a nostro avviso, essere considerate nel provvedimento, in sede di conversione in legge.

1. Riduzione accise

L'articolo 1 del Decreto dispone la riduzione del prezzo di benzina e gasolio (25 centesimi di euro al litro fino al 22 aprile e la possibilità di rideterminare le accise attraverso un provvedimento ministeriale, senza quindi ricorrere a disposizioni di legge.

L'auspicio è che la **riduzione di tale imposta possa essere prorogata**, quanto meno per altri tre/sei mesi, affinché il contenimento del prezzo di benzina e gasolio rimanga costante per un congruo periodo. La riduzione per un solo mese, infatti, appare insufficiente a tutelare il potere di acquisto delle famiglie e a sostenere le imprese nel far fronte all'incremento di costi registrato dall'inizio del 2022. Già in sede di conversione in legge si potrebbe quindi prevedere un periodo più ampio di applicazione delle accise ridotte, fino almeno al mese di giugno 2022.

2. Credito d'imposta costi energia

L'attuale formulazione dell'articolo 3 prevede la possibilità di usufruire di un credito d'imposta del 12% per l'incremento dei costi energetici nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese c.d. energivore individuate dal DM 21 dicembre 2017.

Rileviamo l'opportunità di **incrementare l'aliquota del credito, passando dal 12% al 25%**, uniformando quindi la percentuale a quella prevista dalle attuali agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia. Allo stesso modo dovrebbe essere valutata l'opportunità di **estendere il periodo di applicazione** di tale misura anche al primo trimestre 2022, analogamente a quanto previsto per gli energivori.

3. Oneri nella bolletta per l'energia elettrica

L'annullamento degli oneri di sistema sull'energia elettrica per il primo semestre 2022, previsto dai citati Decreti Sostegni ter e Energia, rappresenta senz'altro una previsione condivisibile perché volta a ridurre gli impatti sulle imprese dell'incremento dei costi energetici; tuttavia evidenziamo come, allo stato, la parte della bolletta riconducibile a dette voci rappresenti ormai una percentuale ridotta. L'incisività di questa misura è peraltro in parte **vanificata dal nuovo corrispettivo di capacity payment** (onere che serve a finanziare le 'tradizionali' centrali termoelettriche) che è incluso nel corrispettivo di dispacciamento delle bollette a partire da gennaio 2022, pari a circa 38 euro/MWh in ore di picco.

Attraverso la conversione in legge del Decreto Taglia Prezzi è quindi necessario, da un lato, **rendere stabile il meccanismo di decurtazione delle aliquote tariffarie a copertura degli oneri di sistema per tutto l'anno 2022** e, dall'altro, sospendere, per il 2022, l'onere relativo al *capacity payment*, al fine di rendere efficace l'annullamento degli oneri di sistema che, come detto, risulta in parte vanificato dall'onere del *capacity payment*.

4. Energia rinnovabile: semplificazioni e contrattazione di lungo periodo

Attraverso il Decreto Taglia prezzi è inoltre necessario attuare interventi a sostegno dell'impresa non solo in termini di riduzione della spesa per l'acquisto dell'energia elettrica, ma anche sotto il profilo dell'efficienza energetica, secondo i principi di efficacia e di semplificazione.

Il sostegno allo sviluppo di interventi di efficienza energetica è il solo a garantire nel lungo termine un elemento di riduzione della spesa energetica e un elemento di competitività sui mercati delle imprese. Nel contempo è necessario **ridurre al minimo gli adempimenti burocratici al fine di rendere veloci ed efficaci quegli interventi che le imprese possono effettuare nel breve termine, onde fronteggiare l'ormai stabile incremento dei prezzi**. La proposta è quella di introdurre un meccanismo alternativo e più semplice a quello dei certificati bianchi: in alternativa all'accesso al sistema dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto 21 maggio 2011, si dovrebbe riconoscere un credito di imposta pari al 100% dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica avviati successivamente all'entrata in vigore del Decreto, a condizione che i predetti interventi siano caratterizzati da modalità di calcolo dei risparmi che consentano di poter essere

contabilizzato, al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Infine uno strumento ancora poco utilizzato, ma sicuramente utile, è la **contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile (cd. PPA)**. Proprio al fine di favorire lo sviluppo della contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile, in modifica alla misura prevista dall'articolo 15-bis del Sostegni ter, **si propone di sgravare quei produttori che si impegnano a stipulare contratti di lungo termine con gli utenti.**

5. Incremento delle tariffe nel trasporto marittimo

Nonostante la temporanea riduzione delle accise prevista dal decreto Taglia prezzi, si registrano **rilevanti incrementi delle tariffe dei costi del trasporto marittimo**, con la conseguenza che molti trasportatori preferiscono rinunciare ai viaggi verso le isole, in quanto economicamente non sostenibili. A ciò consegue il **rischio di interruzione o gravi ritardi nelle catene di approvvigionamento** nelle isole, anche di generi di prima necessità.

L'impatto inflazionistico dei costi più elevati del trasporto marittimo non appare peraltro destinato a fermarsi nei prossimi mesi e, dunque, la situazione rischia di diventare insostenibile, con gravi ripercussioni sugli operatori e sui consumatori.

È dunque necessario un intervento per risolvere tali criticità, valutando l'implementazione di criteri per la definizione delle tariffe del trasporto marittimo che siano congrui e sostenibili.

Allegato: proposte emendative

Allegato

Proposte emendative

Indice

- 1. Incremento ed estensione del credito d'imposta sui costi dell'energia**
- 2. Annullamento per il 2022 degli oneri di sistema sull'energia elettrica**
- 3. Intervento a sostegno dell'efficienza energetica secondo principi di efficacia e semplificazione**
- 4. Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile**

1. Incremento del credito d'imposta sui costi dell'energia

All'articolo 3, comma 1 sostituire le parole << 12 per cento >> con le seguenti: << 25 per cento >>

Relazione illustrativa

L'attuale formulazione dell'articolo 3 del d.l. n. 21/2022 prevede la possibilità di usufruire di un credito d'imposta del 12% per l'incremento dei costi energetici nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese c.d. energivore individuate dal DM 21 dicembre 2017.

Con il presente emendamento si propone di incrementare l'aliquota del credito, passando dal 12% al 25%, uniformando quindi la percentuale del credito alle attuali agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia.

Copertura finanziaria

Ai maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento, si provvede attraverso le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e, solo quale ipotesi residuale, dagli interventi in materia di "Spending Review".

2. Annullamento per il 2022 degli oneri di sistema sull'energia elettrica

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

<<5-bis. (Annullamento, per il 2022, degli oneri di sistema sull'energia elettrica) All'articolo 1 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modifiche:

- ai commi 1 e 2 sopprimere le parole «secondo trimestre»;*
- sopprimere dalla rubrica le parole «secondo trimestre». >>*

Relazione illustrativa

L'intervento sugli oneri di sistema (annullamento oneri per il secondo trimestre 2022) previsto dal Decreto Energia (d.l. n. 17/2022) rappresenta senz'altro una previsione condivisibile perché volta a ridurre gli impatti sulle imprese dell'incremento dei costi energetici; tuttavia evidenziamo come, allo stato, la parte della bolletta riconducibile a dette voci rappresenta ormai una percentuale ridotta e per un periodo ridotto.

Più precisamente, il peso complessivo nella bolletta elettrica della parte riguardante gli oneri generali per un'impresa media del settore commerciale è di qualche punto percentuale. L'incisività di questa misura è peraltro vanificata dal nuovo corrispettivo di *capacity payment* (onere che serve a finanziare le 'tradizionali' centrali termoelettriche) che è incluso nel corrispettivo di dispacciamento delle bollette a partire da gennaio 2022, pari a circa 38 euro/MWh in ore di picco.

Fermo restando che, sulla base delle indicazioni di mercato più recenti, la situazione dell'incremento dei prezzi non subirà rilevanti variazioni nel corso del 2022, la proposta emendativa mira a rendere stabile il meccanismo di decurtazione delle aliquote tariffari a copertura degli oneri di sistema per tutto l'anno 2022.

Copertura finanziaria

Alle minori entrate per l'Erario derivanti dal presente emendamento si provvede attraverso le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e, solo quale ipotesi residuale, dagli interventi in materia di "Spending Review".

3. Intervento a sostegno dell'efficienza energetica secondo principi di efficacia e semplificazione

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

<< 10-bis. (Intervento a sostegno dell'efficienza energetica secondo principi di efficacia e semplificazione) In alternativa all'accesso al sistema dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto 21 maggio 2021, è riconosciuto un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto all'unica condizione che i predetti interventi siano caratterizzati da modalità di calcolo dei risparmi che consentano di poter essere contabilizzato al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il credito di imposta è distribuito in cinque rate annuali. Con decreto del Ministro della transizione ecologica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo semplificate rispetto al decreto 21 maggio 2021.>>

Relazione illustrativa

Il sostegno allo sviluppo di interventi di efficienza energetica è il solo a garantire nel lungo termine un elemento di riduzione della spesa energetica e un elemento di competitività sui mercati delle imprese. Nel contempo, è necessario ridurre al minimo gli adempimenti burocratici al fine di rendere veloci ed efficaci interventi che le imprese possono effettuare nel breve termine onde fronteggiare l'ormai stabile incremento dei prezzi.

La proposta emendativa, pertanto, introduce un meccanismo alternativo più semplice a quello dei certificati bianchi, prevedendo un credito d'imposta per la realizzazione di interventi di efficienza energetica avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto all'unica condizione che i predetti interventi siano caratterizzati da modalità di calcolo dei risparmi che consentano di poter essere contabilizzato al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Copertura finanziaria

Alle minori entrate per l'Erario derivanti dal presente emendamento si provvede attraverso le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e, solo quale ipotesi residuale, dagli interventi in materia di "Spending Review".

4. Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

<< 10-bis (Disposizioni per la contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile) All'articolo 15-bis, comma 7 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1° febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale.» >>.

Relazione illustrativa

Al fine di favorire lo sviluppo della contrattazione di lungo termine energia rinnovabile, in alternativa alla misura prevista dall'articolo 15-bis del Decreto Sostegni ter (d.l. n. 4/2022), introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento, si offre la possibilità ai produttori interessati di poter effettuare un contratto di lungo termine con consumatori in linea con le modalità di esenzione dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 15-bis.

Copertura finanziaria

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento.